



CITTÀ DI BACOLI

Città Metropolitana di Napoli

PROT. N. 27485 del 23/11/2020

ORDINANZA n. 114 del 23/11/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione. Sospensione attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Bacoli.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio

- 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 settembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 agosto 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - il DECRETO LEGGE n. 83 del 30/07/2020, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30/07/220, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
 - la delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 29 luglio 2020 recante “proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020, recante “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'interoterritorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 “;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti;*
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante*

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), ai sensi del quale: "d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, avente ad oggetto la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista la legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" coordinato con la legge n. 74 del 14 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito dalla legge del 17/07/2020 n. 77;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania di gestione dell'emergenza COVID 19;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute e, da ultimo, le Ordinanze del 16 agosto 2020, del 21 settembre 2020, del 25 settembre 2020, del 7 ottobre 2020, nonché del 13 novembre 2020;

VISTO

il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTO

il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all'inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021;

VISTA la DGRC n. 458 del 07/09/2020 che dispone l'avvio dell'anno scolastico per il 24 settembre 2020 in Regione Campania, salve integrazioni e/o modifiche in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 70 del giorno 08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 90 del 15 novembre 2020, ai sensi della quale: “[...] con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio”;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 91 del 21 novembre 2020 il cui punto 2 testualmente recita: ”Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e delle disposizioni regionali vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento”;

VISTE le proprie precedenti ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza;

RILEVATO

che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

TENUTO CONTO

dei dati del Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL Na 2 nord relativi alla crescita del numero di contagi registrati nel territorio comunale e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;

ATTESO

che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, ad oggi, comunque, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione e una crescita della presenza del virus;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di contagio registrati in ambito comunale;

RILEVATI i casi di positività nella restante area flegrea;

RITENUTO necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per i decessi intercorsi;

CONSIDERATO che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

RAPPRESENTATA dal Presidente della Regione Campania la necessità di un monitoraggio periodico dell'evoluzione della situazione epidemiologica, onde adottare le conseguenti misure di prevenzione del contagio;

VISTA la peculiarità del territorio e le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

RITENUTO

necessario, nell'interesse della comunità rappresentata, disporre, di concerto con i dirigenti scolastici di Bacoli, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, per fronteggiare la diffusione del contagio e consentire ulteriori interventi di sanificazione dei locali scolastici, in attesa dei risultati relativi ai tamponi realizzati dall'Asl Napoli 2 Nord;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”*;

RITENUTO

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

- **la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Bacoli, fino al 3 dicembre 2020, per emergenza epidemiologica, al fine di fronteggiare la diffusione del contagio e provvedere ad un'ulteriore sanificazione, in attesa dei risultati relativi ai tamponi realizzati dall'Asl Napoli 2 Nord;**

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 23/11/2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;**
- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
 - E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali non soggetti all'obbligo di chiusura di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- Verranno intensificati i controlli, con eventuali nuovi verbali sanzionatori, per le relative infrazioni, procedendo altresì all'adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura, per le aree del territorio comunale, interessate da fenomeni di assembramento;
- I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure di quarantena;
- E' obbligatorio, su tutto il territorio comunale, indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
- In tutti i luoghi aperti al pubblico è fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea che non dovrà essere superiore a 37,5°C, per l'accesso alle strutture;
- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza a mezzo pec a:

- Al Prefetto di Napoli;
- A tutte le Forze dell'Ordine del Territorio;
- Alla Direzione Generale A.S.L. Napoli 2 Nord;
- Alla Regione Campania;
- Alla Città Metropolitana;
- Al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico;
- A tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio;
- Ai Sindaci dei Comuni limitrofi;

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito web dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, al Settore LL.PP. e Manutenzione, al Responsabile Area I.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Bacoli 23/11/2020

IL SINDACO

F.to Dott. Josi Gerardo Della Ragione